


# COMUNE DI SPILIMBERGO

Provincia di Pordenone



## REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE

Approvato con deliberazione consiliare n. 52 del 28.05.2012

## **Articolo 15 Tipologia del mercato settimanale**

Il mercato si svolge con periodicità settimanale, nella giornata di sabato e con gli orari indicati nel presente regolamento. Esso può essere definito:

### **IN RELAZIONE AI PRODOTTI VENDUTI:**

1. **ordinario**, quando non vi è alcuna limitazione merceologica se non in relazione ai settori merceologici alimentare e non alimentare;
2. **a merceologia esclusiva**, quando tutti i posteggi sono organizzati:
  - per il medesimo settore merceologico;
  - per specializzazioni merceologiche;
  - per settori e specializzazioni merceologiche.

Nei mercati a merceologia esclusiva il rilascio di nuove autorizzazioni, il subingresso e l'attività di "spunta" sono vincolati al mantenimento del settore e/o delle specializzazioni merceologiche previste;

### **IN RELAZIONE ALLA PERIODICITA':**

1. **annuale**, quando la validità dei posteggi del mercato si estende all'intero anno solare;
2. **stagionale**, quando la validità dei posteggi del mercato si limita all'arco di una "stagione", ovvero un periodo di tempo – anche frazionato – non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180, che può comprendere anche parte dell'anno solare successivo a quello in cui ha inizio;
4. **straordinario**, quando il mercato, pur mantenendo la medesima tipologia ed area, si tiene in giorni diversi da quelli normalmente previsti, per soddisfare esigenze eccezionali;
5. **sperimentale**, quando il mercato risponde ad esigenze emergenti di rivitalizzazione di un'area specifica, di qualificazione dell'offerta commerciale, di soddisfacimento delle esigenze del consumatore. Il mercato sperimentale, della durata massima di un anno solare, viene istituito con apposita deliberazione, su proposta delle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative o delle Associazioni dei Consumatori. L'assegnazione dei posteggi avviene con le modalità previste dal precedente art. 10. L'istituzione a titolo definitivo può avvenire mediante revisione del presente Regolamento, previa valutazione degli esiti della sperimentazione sul tessuto commerciale, il gradimento dei consumatori, il livello di riqualificazione e di valorizzazione dell'area prodotta dal mercato. Nei mercati sperimentali la validità della concessione dei posteggi è limitata all'anno solare in relazione al quale il mercato è istituito. In caso di istituzione a titolo definitivo hanno titolo di priorità, nell'assegnazione delle concessioni decennali, gli operatori che hanno partecipato al mercato sperimentale.

## **Articolo 16 Schede istitutive dei mercati**

Fa parte del presente regolamento la seguente scheda istitutiva:

1. *Mercato settimanale del sabato;*

La scheda istitutiva precisa, la tipologia, l'ubicazione, la denominazione, l'ampiezza complessiva dell'area destinata a mercato, la superficie complessiva dei posteggi, il numero dei posteggi, nonché le aree complessivamente destinate agli imprenditori agricoli.

La scheda istitutiva indica altresì gli orari relativi all'inizio ed alla fine delle operazioni di carico e scarico delle attrezzature, gli orari relativi all'inizio e fine delle operazioni di vendita e quelli di spunta.

La scheda istitutiva indica altresì gli eventuali limiti previsti per l'esercizio dell'attività del singolo mercato.

## **Articolo 17 Circolazione e sosta nelle aree di mercato**

Durante l'orario di mercato è vietato, nell'area mercatale, il transito di tutti i veicoli diversi dai mezzi di soccorso o delle forze dell'ordine, ovvero da residenti autorizzati. E' altresì vietata la sosta di tali veicoli nell'area del mercato, salvo si tratti di aree a ciò espressamente destinate.

Gli operatori sono tenuti ad agevolare il transito ai mezzi di soccorso o delle forze dell'ordine e agli operatori che, previo assenso della Polizia Locale, eccezionalmente sono costretti a lasciare il posteggio prima del termine dell'orario di mercato.

## **Articolo 18 Obblighi e divieti nell'esercizio dell'attività di vendita**

Per il buon funzionamento del mercato, i concessionari di posteggio dovranno attenersi al rispetto delle seguenti disposizioni:

- esibire i documenti autorizzativi in originale;
  - rispettare le norme sulla pubblicità dei prezzi e l'origine dei prodotti;
  - rispettare gli orari stabiliti per l'esercizio dell'attività di vendita;
  - utilizzare i posteggi nel rispetto della tipologia merceologica a cui sono destinati, della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio o nella concessione di suolo pubblico e dei vigenti Regolamenti comunali;
  - occupare il posteggio assegnato per l'intera durata dell'orario di vendita, fatti salvi i casi di forza maggiore relativi a particolari condizioni climatiche, problemi di salute, urgente stato di necessità, per il quale è richiesto l'allontanamento dal mercato, previo assenso della Polizia Locale;
  - tenere i banchi di vendita in buona e decorosa efficienza; i corridoi tra banco e banco, avendo esclusiva funzione di transito, non possono essere utilizzati per la vendita, ne' possono essere occupati da sacchi, contenitori o ingombri di qualsiasi natura;
  - assicurare e favorire il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento, eventualmente provvedendo alla sollecita chiusura della propria struttura in caso di pubblica necessità;
  - collocare le eventuali tende di protezione al banco di vendita ad una altezza dal suolo non inferiore a mt. 2,20, in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio pedonale, da non costituire pericolo e molestia. Le merci esposte, e le succitate tende, non dovranno precludere la visuale degli altri banchi e degli eventuali negozi adiacenti. L'eventuale sporgenza della tenda dal banco di vendita, non deve in nessun caso eccedere le dimensioni complessive del posteggio;
  - le strutture e le attrezzature non possono occupare superfici superiori a quelle concesse; più specificatamente, le massime sporgenze devono essere contenute nella superficie concessa.
  - non occupare una superficie diversa da quella espressamente assegnata, anche durante le operazioni di allestimento dell'area stessa;
  - la merce in vendita non deve in nessun caso fuoriuscire e/o essere collocata all'esterno del perimetro costituito dall'occupazione di suolo concessa nell'ambito del posteggio;
  - esclusi i casi in cui le dimensioni o la conformazione del posteggio lo impediscano o dove è espressamente vietato, è fatto obbligo al concessionario di mantenere il proprio veicolo all'interno dello spazio dato in concessione. Qualora si manifesti la predetta impossibilità, il veicolo dovrà essere collocato in altro luogo, previo assenso della Polizia Locale, nel rispetto del codice della strada;
  - alla fine del mercato, lasciare il posteggio assegnato libero da ogni ingombro;
  - l'uso di megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora è vietato; esclusivamente agli operatori del settore, è consentito l'uso di apparecchi per l'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, a condizione che il volume sia mantenuto a livelli tali da non arrecare disturbo e nel rispetto delle leggi vigenti;
- Nelle aree adibite a mercato, ai concessionari di posteggio è fatto assoluto divieto di:
- consentire, a persone estranee alla loro attività, di stazionare dietro il banco o dentro il negozio mobile;
  - danneggiare o intralciare l'esercizio di vendita attiguo, i passaggi destinati al pubblico, il suolo pubblico, le piante, le prese d'acqua ed elettriche;
  - installare manufatti in modo tale da alterare il suolo pubblico: in particolare non è consentito infiggere pali o punte e smuovere la pavimentazione, nonché applicare striscioni, manifesti e cavi sulle strutture monumentali e sulle piante, così come ancorarsi alla pubblica illuminazione;
  - danneggiare in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo il suolo occupato;
  - tenere materiali che possano originare cattive o nocive esalazioni;
  - usare generatori elettrici a motore;
  - tenere in deposito o in esposizione materiali pericolosi;

- svolgere giochi in cui la fortuna e l'azzardo siano determinanti alla vendita;
- usare veicoli, carri, animali, ceste e simili che impediscano la libera circolazione;
- vendere con «merce a braccio» ;
- fare bagarinaggio e incetta praticata sotto qualsiasi forma, delle merci in vendita;
- infastidire i passanti con richiami insistenti o molestandoli in qualsiasi maniera;
- effettuare forme di vendita per mezzo di battitori;
- scambiare i posteggi in concessione con altri concessionari;
- vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi;
- proporre prodotti contro la morale pubblica e inneggianti a regimi totalitari;
- vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 176, comma 1, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modifiche;
- protrarre le operazioni di vendita oltre l'orario consentito;
- protrarre le operazioni di carico e scarico oltre l'orario consentito.

Ciascun operatore è responsabile per ciò che attiene il proprio posteggio, anche se isolato, della conformità delle apparecchiature (frigoriferi, tubi di raccordo/scarico, eventuali boiler, etc), della pulizia, della raccolta e allontanamento dei rifiuti liquidi e solidi. In particolare l'operatore del settore alimentare dovrà garantire il rispetto dei requisiti di cui al Cap. 3° dell'Allegato 2 del Regolamento 852/2004.

Le attività di pulizia, sezionamento, affettatura, eviscerazione di prodotti deperibili, fatta eccezione per i prodotti ortofrutticoli, devono essere svolte al riparo dalla polvere, dal contatto con i clienti e da qualsiasi altra forma di contaminazione. In particolare, l'attività di "pulizia del pesce" dovrà essere svolta all'interno di un banco frigorifero o a temperatura controllata, coperto e chiuso su tre lati.

I rifiuti dovranno essere raccolti secondo la loro tipologia (rifiuti organici, carta, plastica, altri materiali...), in conformità alla vigente normativa in materia di raccolta differenziata, in contenitori atti ad evitare qualsiasi spandimento e dispersione al suolo, anche ad opera del vento. I rifiuti di qualsiasi tipo non possono essere raccolti e veicolati sullo stesso mezzo con cui l'operatore trasporta alimenti, per evitare una possibile contaminazione degli stessi. La raccolta e lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale (residui pulizia del pesce, cotenne animali, etc) e degli oli e grassi vegetali e animali esausti deve rispondere alle norme vigenti (regolamento 1774/2002 CE, D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni): pertanto l'operatore è tenuto a raccogliere tali materiali in contenitore separato e a smaltirli tramite ditta autorizzata convenzionata per la raccolta il giorno stesso presso la medesima area mercatale.

Qualora si utilizzino impianti o attrezzature al fine di produzione calore uso cottura e/o riscaldamento e/o altro alimentati a gas combustibile, si dovrà porre la massima cura affinché tali impianti e/o attrezzature non siano fonte di possibili incendi e/o esplosioni o fuoriuscite accidentali di gas. A tal fine, nella realizzazione degli impianti o nell'assemblaggio di tali attrezzature, dovranno essere rispettate le norme di buona tecnica del settore gas combustibile della serie UNI-CIG.

In particolare gli impianti o attrezzature alimentati da bombole (o *bidoni*) di gas GPL dovranno rispettare la norma UNI 7131 che fornisce chiare e univoche modalità di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione di tali impianti ed attrezzature. A titolo di esempio, si cita il capitolo numero 5 della succitata norma UNI 7131 che fornisce precise indicazioni su dove può essere posizionata la bombola di GPL e su come debba essere correttamente collegata agli utilizzatori, od il successivo capitolo numero 6, che spiega come installare all'aperto più bombole tra loro collegate.

La conformità degli impianti realizzati dovrà essere attestata ai sensi del D.M. 37 del 22/01/2008 (ex Legge 46/90). In ogni caso le attrezzature o impianti utilizzando gas combustibile dovranno essere dotati di termocoppia o sistema equivalente idoneo ad interrompere l'afflusso di gas combustibile all'utilizzatore in caso di assenza di fiamma. I gazebo e/o chioschi che ospitano tali impianti o attrezzature dovranno essere realizzati in materiale metallico o comunque incombustibile. A protezione dei sopra indicati gazebo e/o chioschi dovrà essere posto un estintore portatile avente capacità estinguente non inferiore a 34 A-233BC utilizzabile anche su apparecchiature elettriche in tensione.

L'uso di generatori di corrente dotati di certificazione a norma CE (con barriere antirumore o a energia solare), ove non espressamente vietato dalla scheda istitutiva del mercato, è consentito esclusivamente qualora il posteggio non sia dotato di fornitura elettrica.

### **Articolo 19 Attrezzature ammesse nei mercati**

Sono ammesse ai mercati esclusivamente attrezzature di tipo mobile, comprese quelle organizzate su mezzi meccanici e salvo che ciò non sia espressamente vietato dalla scheda istitutiva relativa all'area del singolo mercato.

### **Articolo 20 Disposizioni generali sul posteggio**

Il concessionario non può dividere il proprio posteggio con altri, neppure provvisoriamente. E' vietato lo scambio di posteggi tra concessionari.

All'imprenditore agricolo viene assegnato, nell'ambito dell'area riservata agli imprenditori agricoli dalla singola scheda istitutiva, un posteggio temporaneo, la cui durata è funzionale alla stagionalità del prodotto commercializzato e comunque non superiore ad un anno solare.

## **TITOLO V – DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLE FIERE**

### **Articolo 31 Determinazione delle aree relative alle fiere e disposizioni generali**

L'istituzione, la soppressione o lo spostamento delle fiere, nonché le modalità del loro funzionamento, sono disciplinati con il presente Regolamento che, in conformità alle eventuali prescrizioni degli strumenti urbanistici, stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree relative, il numero e le modalità di assegnazione dei posteggi, la loro superficie, indicando la superficie destinata ai posteggi nel loro complesso.

Le fiere si svolgono nella giornata o nelle giornate e con gli orari indicati in ciascuna scheda istitutiva.

La partecipazione alle fiere è riservata ai titolari di autorizzazione al commercio sulle aree pubbliche o di segnalazione certificata di inizio di attività per il commercio su aree pubbliche ed è subordinata all'ottenimento di un posteggio temporaneo nell'area della fiera. Ai fini del riconoscimento delle presenze maturate nelle fiere, è obbligatoria la presenza del titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, oppure, in alternativa, del preposto, in ogni caso munito di autorizzazione in originale su cui imputare le presenze. Il preposto deve provare il suo stato con la consegna dell'atto di nomina da parte del titolare. L'assegnazione dei posteggi nelle aree di cui al presente articolo avviene secondo i seguenti criteri di priorità:

a) maggior numero di presenze nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;

le presenze sono computate a partire dall'anno 1992, salvo quanto diversamente previsto dalle singole schede istitutive. Se il numero delle presenze effettive in fiera non è documentato, si tiene conto dell'anzianità di iscrizione al registro delle imprese;

b) titolarità dell'autorizzazione di cui all'articolo 42 della L.R. 29/2005;

c) anzianità storica dell'operatore commerciale derivante dalla data di rilascio del precedente titolo.

In caso di parità si osservano i seguenti criteri suppletivi:

A. anzianità di iscrizione al Registro Imprese;

B. ordine cronologico di presentazione delle domande dato dalla data di consegna al Protocollo Generale del Comune o dalla data di spedizione della Raccomandata A.R.

Le domande di concessione del posteggio debbono pervenire all'ufficio competente almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera.

La concessione del posteggio temporaneo viene effettuata sulla base della graduatoria predisposta secondo i criteri previsti dal punto precedente.

La domanda deve contenere i seguenti elementi:

1. indicazione delle generalità, nazionalità, indirizzo, codice fiscale del richiedente se ditta individuale; se persona giuridica, indicazione delle generalità, nazionalità, indirizzo, codice fiscale del legale rappresentante, nonché della ragione sociale, sede legale, codice fiscale o partita IVA, della persona giuridica;

2. indicazione del recapito telefonico;

3. dichiarazione degli estremi dell'autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche con la quale si intende partecipare;
4. il settore o i settori merceologici esitati;
5. numero e data di iscrizione al Registro Imprese della Camera di commercio della Provincia di residenza/sede legale del richiedente;
6. dichiarazione dell'anzianità storica dell'operatore derivante dalla data di rilascio del precedente titolo;
7. documento di identità del titolare dell'impresa individuale, del legale rappresentante della società;
8. permesso di soggiorno, ove necessario, in corso di validità o di documentato rinnovo.

La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi è affissa nell'albo comunale almeno trenta giorni prima dello svolgimento della fiera.

Il possesso del titolo di priorità relativo al maggior numero di presenze è attestato dal Comune sulla base di documenti probanti l'assegnazione di area pubblica o l'effettiva partecipazione alla manifestazione. Per coloro per i quali non possa essere documentato il numero di presenze sulla fiera, la graduatoria è formata tenuto conto dell'anzianità di iscrizione al registro delle imprese.

La concessione del posteggio, di validità quinquennale e comunque limitata ai giorni della fiera, non può essere ceduta senza la cessione dell'azienda o del relativo ramo d'azienda. In caso di assenza del titolare della concessione, l'assegnazione del posteggio ad altro operatore avviene sulla base della graduatoria di cui al punto precedente. L'assenza del titolare per due volte nel quinquennio, anche non consecutive, comporta la revoca della concessione e la sua assegnazione in base alla graduatoria medesima.

E' fatto obbligo a ciascun operatore, anche in caso di assenza, ancorchè giustificata, del pagamento della quota per le spese di installazione e smantellamento dell'impianto di alimentazione, allacciamento ed erogazione di energia elettrica, pena la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 36, punto 4 del presente regolamento, impregiudicato quanto previsto al punto precedente.

Si applicano integralmente ai posteggi nelle fiere le disposizioni previste dal precedente articolo.

In deroga a quanto previsto all'art. 47, comma 5 della Legge, è consentita la somministrazione di bevande alcoliche, esclusivamente con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume.

### **Articolo 32 Schede istitutive delle fiere**

Fanno parte del presente regolamento le seguenti schede istitutive:

1. *Mercato dell'antiquariato e del collezionismo – ogni terzo sabato del mese nel centro storico;*
2. *Fiera di San Rocco;*
3. *Altre fiere o mercati che dovranno essere preventivamente approvati dall'Amministrazione comunale*  
*(es. Fiera di San Valentino, Fiera di Primavera; Fiera delle Palme, ecc.)*

Le schede istitutive precisano, in riferimento alla singola fiera, la tipologia, l'ubicazione, la denominazione, l'ampiezza complessiva dell'area destinata alla fiera, la superficie complessiva dei posteggi, il numero dei posteggi. Le schede istitutive indicano altresì gli orari relativi all'inizio ed alla fine delle operazioni di carico e scarico delle attrezzature, nonché gli orari relativi all'inizio e fine delle operazioni di vendita e gli eventuali limiti previsti per l'esercizio dell'attività.

In caso di assenza del titolare della concessione, l'assegnazione del posteggio ad altro operatore avviene sulla base della graduatoria di cui al precedente articolo 31. L'assenza del titolare per due volte nel quinquennio, anche non consecutive, comporta la revoca della concessione e la sua assegnazione in base alla graduatoria medesima.

La planimetria della fiera con evidenziate le dimensioni e la dislocazione dei posteggi esistenti verrà predisposta a seguito apposito studio di fattibilità redatto dal Comando di Polizia locale, con determina del Dirigente.

Nessun operatore può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente.

Tutte le fiere ed i mercati, ad esclusione del mercato settimanale del sabato, possono essere organizzati, previa delibera di Giunta di approvazione della manifestazione, nonché puntuale convenzione stipulata con l'Amministrazione comunale, da associazioni e/o Enti pubblici e/o privati.

## **TITOLO VI- SISTEMA SANZIONATORIO**

### **Articolo 33 Controlli**

La direzione e la sorveglianza dei mercati è affidata al Comando di Polizia Locale.

A disposizione del pubblico, presso la stessa struttura, viene conservata la planimetria dell'area di mercato con evidenziati i posteggi esistenti, assegnati e disponibili.

L'ASS competente per territorio effettua i controlli e l'attività di vigilanza sui requisiti igienico-sanitari e di sicurezza previsti, dalle norme vigenti, per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento.

### **Articolo 34 Decadenza e revoca della concessione del posteggio**

Il titolare dell'autorizzazione decade dalla concessione del posteggio per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività disciplinata dalla Legge, incluso il mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 43, comma 2 della Legge, o qualora il posteggio non venga utilizzato in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza, maternità, servizio militare o ferie che dovranno essere preventivamente comunicate e adeguatamente documentate.

Costituisce condizione di concessione del posteggio e, se non rispettata, di decadenza dalla concessione stessa, l'assunzione da parte dell'operatore dell'onere di lasciare l'area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere giornalmente da essa tutti i prodotti. Il Comune deve collocare attrezzature adeguate per la raccolta di tali rifiuti.

La decadenza dalla concessione del posteggio è automatica e va immediatamente comunicata all'interessato dal Comune, non appena il provvedimento sanzionatorio emesso per la violazione di quanto prescritto ai sensi dei punti precedenti è divenuto esecutivo.

La decadenza dalla concessione del posteggio per la mancata utilizzazione dello stesso, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi riguarda chi non utilizzi il posteggio per un numero di giorni complessivamente superiore al numero dei giorni di attività possibili secondo il tipo di autorizzazione nel corso di quattro mesi. Qualora il posteggio venga utilizzato per l'esercizio di un'attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del medesimo, oltre il quale si verifica la decadenza dalla concessione, è ridotto in proporzione alla durata dell'attività.

Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica e va immediatamente comunicata dal Comune all'interessato.

Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune medesimo. In tal caso l'interessato ha diritto a ottenere un altro posteggio nel territorio comunale. Il posteggio concesso in sostituzione di quello revocato non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato, possibilmente, in conformità delle scelte dell'operatore.

Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, ha facoltà di esercitare l'attività nell'area disponibile all'interno del mercato, che ritiene più adatta, della medesima superficie del posteggio revocato, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e di quelle di cui all'articolo 43, comma 2 della Legge.

L'omesso o insufficiente versamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nei termini previsti dal relativo regolamento, o qualsiasi mancato pagamento di tributi comunali, comporta l'avvio del procedimento di revoca della concessione del posteggio.

### **Art. 36 Sanzioni**

La violazione dei divieti o il mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente Regolamento, se non diversamente sanzionata dalla Legge, è punita con una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00.

Le sanzioni per le violazioni al presente Regolamento sono applicate in base alle disposizioni della L. 689/81 e della L. R. 17.01.1984 n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, non diversamente sanzionate dalla Legge, si applica l'art. 7 della L.R. 12.02.2003 n. 4.

### **Mercatino dell'antiquariato e del collezionismo**

#### **SCHEDA B**

**Tipologia del mercato A merceologia esclusiva, specializzazione merceologica esclusiva o prevalente l'antiquariato, le cose vecchie, le cose usate, l'oggettistica antica, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione e l'hobbistica;**

**Periodicità Annuale, il terzo sabato del mese;**

**Ubicazione Piazza Garibaldi, Corso Roma fino all'intersezione con Via di Mezzo, Via Verdi, Via Mazzini; qualora Piazza Garibaldi e Corso Roma non siano disponibili, verranno concesse le aree ubicate in Piazza San Rocco e Via XX Settembre, previa deliberazione di Giunta;**

**Denominazione Mercatino dell'antiquariato e del collezionismo**

**Area fiera in mq., superficie dei posteggi in mq. e n. dei posteggi, considerato lo sviluppo del suddetto mercato, saranno successivamente determinati con delibera di Giunta.**

**Orari carico/scarico e arrivo 6.30/8.00**

**Orari vendita 08.00/17.00 in inverno - ora solare**

**Orari vendita 08.00/19.00 in estate - ora legale**

**Prescrizioni: Il posteggio può essere lasciato libero non prima di un'ora dall'orario di termine stabilito per la vendita, salvo deroghe concesse su richiesta;**

**Sono tassativamente esclusi i mezzi meccanici, salvo che per le operazioni di carico e scarico;**

**L'esposizione di vestiti usati, può occupare una superficie massima del 25% del posteggio dato in concessione.**

**Prescrizioni particolari: il Comune potrà avvalersi di associazioni di volontariato e/o di categoria, attraverso specifica e puntuale convenzione, per la gestione del mercato medesimo.**

(La versione integrale del regolamento comunale per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche è disponibile nel sito del Comune **[www.comune.spilimbergo.pn.it](http://www.comune.spilimbergo.pn.it)**.)